

Repubblica Italiana



COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 12 del 22-10-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012

Nell' anno *duemiladodici* mese di *Ottobre* il giorno *ventidue* con inizio alle ore 20:30 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

Presiede Avv. IANNARELLI VINCENZO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	IANNARELLI VINCENZO	SINDACO	Presente
2	DI LUIA ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
3	COLICCHIO NICO	CONSIGLIERE	Presente
4	ROSSI UBALDO	CONSIGLIERE	Presente
5	MAZZOCCO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
6	COLICCHIO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
7	IZZI ALBINO	CONSIGLIERE	Presente
8	DE CESARE ORLANDO	CONSIGLIERE	Presente
9	MARTINO FERDINANDO	CONSIGLIERE	Presente
10	DI PASCALE FILOMENO	CONSIGLIERE	Presente
11	IALLONARDI MARIO	CONSIGLIERE	Presente
12	RICCI GESUELE	CONSIGLIERE	Presente
13	MANCINIARMANDO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 13 - **ASSENTI:** 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TOMASSONE che provvede alla redazione del presente verbale

Preliminarmente il Sindaco propone di trattare come unico argomento il punti 2 e 3 dell'OdG, motivo per cui esiste agli atti una sola proposta deliberativa; constatato che vi è accordo unanime sulla proposta fatta, prosegue :

“Esimi Consiglieri,

Il rinvio al 31 ottobre del termine per adottare il bilancio di previsione da parte dei Comuni, introdotto con Dm del 2 agosto 2012, estende i suoi effetti anche all'approvazione delle aliquote e del regolamento Imu e priva di efficacia il termine speciale del 30 settembre, previsto dal comma 12-bis dell'articolo 13 del DI 201/2011. Questo termine era stato introdotto in un momento in cui la scadenza per l'adozione dei bilanci era fissata al 30 giugno, per permettere ai Comuni di approvare regolamento e aliquote Imu a seguito della verifica dei dati aggiornati sul gettito dell'acconto, anche se a termini di approvazione del bilancio già scaduti. Per introdurre il termine speciale, il legislatore aveva dovuto derogare alle norme generali, secondo cui gli enti locali approvano le tariffe e le aliquote dei loro tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ora appare evidente che il rinvio al 31 ottobre del termine per il bilancio ha fatto venire meno le ragioni che avevano indotto il legislatore a prevedere una specifica deroga ai fini Imu e ha ricondotto l'approvazione della disciplina di questa imposta nell'alveo generale dei termini di approvazione dei bilanci. Per quanto riguarda il regolamento, tale interpretazione trova espressa conferma nell'articolo 53, comma 16 della legge 388/2000, secondo cui i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione. Allo stesso modo, le aliquote Imu potranno essere approvate/variate entro il 31 ottobre. Il nuovo termine generale di approvazione del bilancio rende infatti possibile una variazione della manovra finanziaria dei Comuni entro ottobre, con conseguente possibilità di rettificare le aliquote nell'ambito di una sostanziale ridefinizione del bilancio, con efficacia dal 1° gennaio 2012.

A fronte un panorama normativo ancora in continuo divenire, caratterizzato dalle recenti precisazioni fornite dal dipartimento Fiscalità locale sulla quantificazione del gettito Imu su base annua, dalla revisione delle stime di gettito e dai continui tagli nei trasferimenti di cui non si conoscono ancora le modalità applicative, appare quindi opportuno che i comuni utilizzino tutto il tempo a loro disposizione, per predisporre il regolamento e le aliquote dell'imposta in considerazione del fatto che le scelte comunali acquisiranno rilevanza solo ai fini del versamento del saldo dell'imposta previsto per il 17 dicembre.

Passiamo ora ad esaminare articolo per articolo la bozza del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che sottoponiamo alla Vostra approvazione.

Legge , quindi al Consiglio la seguente proposta di deliberazione:

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di*

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati. con deliberazione del Comune non oltre il termine approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n: 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di

base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO Aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO Aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO Riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. I comuni **POSSONO** considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di -imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base, dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

PRESO ATTO che il regolamento da approvare con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

Evidenziato, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'ICI;

Considerato che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

Verificato che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	COEFFICIENTE MULTIPLICATORE
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10- uffici	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici di culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la cat. D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	130

Ribadito che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

Rilevato che alla base imponibile, come sopra determinata , dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

Avuta lettura dal Sindaco della seguente bozza di regolamento:

*“Titolo I
Principi generali*

*Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (di seguito anche IMU), di cui agli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dall'art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012.

2. Il regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

*Art. 2
Decorrenza dell'imposta*

1. L'IMU, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre in via sperimentale dal 1° gennaio 2012. Da tale data cessa l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Art. 3

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

2. Le aliquote possono essere diverse con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Cerro Al Volturno.

Titolo II Agevolazioni ed esenzioni

Art. 4 Abitazione principale

1. Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio. In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

3. Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell'abitazione principale:

- l'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi.

4. L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 5 Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, della L. 214/2011 in ordine alla definizione di pertinenza ai fini IMU, costituisce pertinenza dell'abitazione principale anche l'unità iscritta in catasto congiuntamente all'unità abitativa. In questo caso tale unità pertinenziale concorre al numero massimo previsto dalla legge per ciascuna delle categorie catastali.

2. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

3. Per gli immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Cerro Al Volturno e in parte nel Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune, si applica l'aliquota dell'abitazione principale, con l'esclusione della relativa detrazione d'imposta.

4. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento e le relative sanzioni in caso di inadempimento.

Art. 6 Detrazione di imposta

1. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente Regolamento, è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato nella misura di cui all'art. 13, comma 10, della L. n. 214/2011. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo e al comma 2 del precedente art. 4, la suddetta detrazione è applicata una sola volta.

2. La detrazione d'imposta si applica anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

3. La detrazione è ripartita tra i soggetti passivi che ne hanno diritto, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, ed è commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione a tale scopo nel corso dell'anno.

4. Nel caso in cui la detrazione prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze, così come identificate dalla legge e dagli articoli precedenti.

5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo massimo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Il Consiglio Comunale può disporre con apposito atto deliberativo l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art. 7

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale:

a) gli immobili ubicati nel Comune di Ceno Al Volturno posseduti dallo Stato, dalla Regione Molise, dalla Provincia di Isernia e dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

h) gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) c) d) e) f) h) i) del D. Lgs. n. 504/1992.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;

4. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua,

fognature).

6. *L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.*

7. *Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.*

8. *In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.*

- Titolo III

Controllo, accertamento, rimborso

Art. 8

Controllo e verifica

1. *Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.*

2. *La Giunta municipale esprime indirizzi per l'attività di controllo secondo criteri selettivi individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa competente e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.*

3. *Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche date rilevanti per la lotta all'evasione.*

4. *Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.*

Art. 9

Liquidazione e accertamento

1. *Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r nei tempi e modi previsti dai commi 161 e 162 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.*

2. *L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente si applica esclusivamente alle aree fabbricabili, in quanto fattispecie compatibile con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e con il regolamento comunale che disciplina la materia.*

Art. 10

Dichiarazione e variazioni ai fini IMU

1. *La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate dai soggetti passivi dell'imposta con le modalità approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

2. *E' comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione e/o all'aggiornamento della propria posizione concernente l'Imposta Comunale propria.*

Art. 11

Rimborsi

1. *I provvedimenti di rimborso dell'imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.*

2. *Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare senza applicazione di interessi le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.*

3. *La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua per importi fino ad euro 25,00 (venticinque/00).*

Art. 12

Contenzioso

1. *Le controversie concernenti l'Imposta Municipale propria sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Titolo N

Disposizioni finali

Art. 13

Norme di rinvio

1. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU) e, segnatamente, il richiamato art. 13 della Legge n. 214/2011 in materia di applicazione sperimentale dell'IMU e le disposizioni, ove compatibili, degli artt. 8 e seguenti del D. Lgs. n. 23/2011, nonché ogni "Altra normativa vigente applicabile al tributo."*

propone di

DELIBERARE

- I) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- II) di approvare l'allegato Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) formato da n°13 articoli ;
- III) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- IV) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

· **ALIQUOTA DI BASE : 0, 76 PER CENTO**

**. ALIQUOTA ABITAZIONE
PRINCIPALE 0,38 PER CENTO**

**• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE 0,10 PER CENTO**

V) di determinare, le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suestesa proposta di deliberazione su cui è stato reso favorevolmente il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito il cons. Izzi Albino che si lamenta del fatto che il capogruppo consiliare non gli ha messo a disposizione il regolamento di che trattasi;

Su proposta del Sindaco procede alla votazione , per alzata di mano , del Regolamento agli atti che viene approvato ad unanimità dei voti (13 voti su altrettanti presenti e votanti) ;

Subito dopo **il Sindaco propone** al Consiglio di approvare le seguenti aliquote , detrazioni e disposizioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

“. ALIQUOTA DI BASE : 0, 76 PER CENTO

**. ALIQUOTA ABITAZIONE
PRINCIPALE 0,38 PER CENTO**

**. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE 0,10 PER CENTO**

determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;

di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; “

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suestesa proposta ;

Sentito il Cons. Ricci Gesuele il quale, dopo aver chiarito con il Sindaco l'entità delle riduzioni illustrate, propone di applicare le aliquote minime per tutte e tre le fattispecie immobiliari e cioè: lo 0,46 per tutti gli immobili, lo 0,20 per la prima casa e lo 0,10 per i fabbricati rurali, sostenendo che in tale modo si darebbero concrete agevolazioni alla popolazione ;

Sentito il Sindaco il quale richiama l'attenzione sul fatto che spettando allo Stato lo 0,38% con le aliquote proposte dal cons.- Ricci Gesuele al Comune non resterebbe quasi nessun introito; quindi, afferma testualmente il Sindaco rivolto al cons. Ricci: “ *pur condividendo la tua proposta non la posso accettare per evidenti ragioni di equilibri di bilancio*”;

Sentiti:

- il cons. **Martino Ferdinando** il quale chiede al Sindaco di fornire dati analitici sulla consistenza dal patrimonio immobiliare comunale;

- il cons. **Ricci Gesuele** il quale dichiara che a fronte delle imposte che i cittadini pagano non gli risulta che vi siano servizi efficienti erogati, come ad esempio la pulizia delle strade o altri servizi ; conclude affermando che il territorio è in stato di completo abbandono;

- il **Sindaco** che in risposta al cons. Martino afferma che, secondo i dati in possesso forniti dal Ministero dell'Interno, il comune dovrebbe incassare circa € 18.000,00 per IMU sulla prima abitazione; richiama quindi, attraverso l'illustrazione della consistenza demografica comunale e delle

nuove detrazioni IMU, la differenza con gli introiti avuti con la precedente ICI; illustra poi i dati IMU sugli altri immobili affermando che su un patrimonio immobiliare del valore di circa € 25.600.000 il comune, al netto dell'imposta dovuta allo Stato, incasserà circa € 100.000,00; conclude evidenziando che con l'IMU, pur pagando di più i cittadini, il comune incasserà meno di quanto introitava con l'ICI;

- il cons. **Martino Ferdinando** critica il proposto abbattimento dello 0,02% dell'aliquota IMU sulla I abitazione, sostenendo che a causa della sua irrilevanza è "solo fumo" per cui sostiene di adottare la proposta fatta dal cons. Ricci Gesuele;

- il **Sindaco**, dopo averne sostenuto la validità, afferma che quella agli atti è una proposta ed ognuno è libero di votarla o meno; propone quindi, mettendola ai voti, la seguente proposta di fissazione delle aliquote IMU:

" 0,38 % sulla I abitazione;

0,76 % sugli altri immobili;

0,10 % sui fabbricati rurali;"

Proceduto a votazione per alzata di mano con voti **favorevoli 7 contrari 6** (Di Pascale Filomeno, Iallonardi Mario, Ricci Gesuele, Mancini Armando, Martino Ferdinando, Izzi Albino) ; la proposta è approvata;

Il Sindaco, poi, mette ai voti la proposta del cons. Ricci Gesuele il quale propone le seguenti aliquote: 0,20 % sulla I casa, 0,46 sugli altri immobili, 0,10 sui fabbricati rurali;

Proceduto a votazione per alzata di mano con voti **favorevoli 6** (Di Pascale Filomeno, Iallonardi Mario, Ricci Gesuele, Mancini Armando, Martino Ferdinando, Izzi Albino) **contrari 7**; la proposta è respinta;

Successivamente il Sindaco propone di votare per l'immediata eseguibilità della deliberazione adottata; Proceduto a votazione per alzata di mano con voti **favorevoli 7 contrari 6** (Di Pascale Filomeno, Iallonardi Mario, Ricci Gesuele, Mancini Armando, Martino Ferdinando, Izzi Albino) la presente deliberazione, così come di seguito riportata nel dispositivo, è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare l'allegato Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) formato da n°13 articoli;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

. **ALIQUOTA DI BASE : 0, 76 PER CENTO**

. **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,38 PER CENTO**

• **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : 0,10 PER CENTO**

- di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;
- di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato :

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

INDICE

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento Art. 2 -
Decorrenza dell'imposta Art. 3 - Determinazione delle
aliquote

Titolo II - Agevolazioni ed esenzioni

Art. 4 - Abitazione principale

Art. 5 - Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale Art. 6 -

Detrazione di imposta

Art. 7 - Esenzioni

Titolo III - Controllo, accertamento, rimborso

Art. 8 - Controllo e verifica

Art. 9 - Liquidazione e accertamento

Art. 10 - Dichiarazione e variazioni ai fini IMU Art. 11 -

Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Titolo IV - Disposizioni finali Art. 13 -

Norme di rinvio

Titolo I - Principi generali

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (di seguito anche IMU), di cui agli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dall'art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012.

4. Il regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2

Decorrenza dell'imposta

1. L'IMU, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre in via sperimentale dal 1° gennaio 2012. Da tale data cessa l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Art. 3

Determinazione delle aliquote

3. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

4. Le aliquote possono essere diverse con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Cerro Al Volturno.

Titolo II -Agevolazioni ed esenzioni

Art. 4

Abitazione principale

1. Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nell'ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel

territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

5. Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio. In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.

6. Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell'abitazione principale:

- l'abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi.

7. L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 5

Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, della L. 214/2011

in ordine alla definizione di pertinenza ai fini IMU, costituisce pertinenza dell'abitazione principale anche l'unità iscritta in catasto congiuntamente all'unità abitativa. In questo caso tale unità pertinenziale concorre al numero massimo previsto dalla legge per ciascuna delle categorie catastali.

6. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

7. Per gli immobili posti sul confine comunale, accatastati in parte nel territorio del Comune di Cerro Al Volturno e in parte nel Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune, si applica l'aliquota dell'abitazione principale, con l'esclusione della relativa detrazione d'imposta.

8. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento e le relative sanzioni in caso di inadempimento.

Art. 6

Detrazione di imposta

6. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente Regolamento, è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato nella misura di cui all'art. 13, comma 10, della L. n. 214/2011. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo e al comma 2 del precedente art. 4, la suddetta detrazione è applicata una sola volta.

7. La detrazione d'imposta si applica anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

8. La detrazione è ripartita tra i soggetti passivi che ne hanno diritto, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, ed è commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione a tale scopo nel corso dell'anno.

9. Nel caso in cui la detrazione prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze, così come identificate dalla legge e dagli articoli precedenti.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante

abituamente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo massimo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Il Consiglio Comunale può disporre con apposito atto deliberativo l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art. 7

Esenzioni e riduzioni

3. Sono esenti dall'Imposta Municipale:

a) gli immobili ubicati nel Comune di Ceno Al Volturno posseduti dallo Stato, dalla Regione Molise, dalla Provincia di Isernia e dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

h) gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) c) d) e) f) h) i) del D. Lgs. n. 504/1992.

4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

c. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

d. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

e. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

f. edifici per i quali è stato emesso provvedimento

dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;

4. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

9. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.

10. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.

11. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

Titolo III - Controllo, accertamento, rimborso

Art. 8

Controllo e verifica

5. Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.

6. La Giunta municipale esprime indirizzi per l'attività di controllo secondo criteri selettivi individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa competente e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

7. Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, il Funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

8. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/92.

Art. 9

Liquidazione e accertamento

3. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r nei tempi e modi previsti dai commi 161 e 162 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.

4. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente si applica esclusivamente alle aree fabbricabili, in quanto fattispecie compatibile con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e con il regolamento comunale che disciplina la materia.

Art. 10

Dichiarazione e variazioni ai fini IMU

3. La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate dai soggetti passivi dell'imposta con le modalità approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. E' comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione e/o all'aggiornamento della propria posizione concernente l'Imposta Comunale propria.

Art. 11

Rimborsi

1. I provvedimenti di rimborso dell'imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.

2. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare senza applicazione di interessi le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.

3. La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua per importi fino ad euro 25,00 (venticinque/00).

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Municipale propria sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 13
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU) e, segnatamente, il richiamato art. 13 della Legge n. 214/2011 in materia di applicazione sperimentale dell'IMU e le disposizioni, ove compatibili, degli artt. 8 e seguenti del D. Lgs. n. 23/2011, nonché ogni [<]Altra normativa vigente applicabile al tributo.

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL SEGRERIO COMUNALE
F.TO TOMASSONE GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO Rag. VINCENZO IANNARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. GIUSEPPE TOMASSONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-11-2012 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Cerro al Volturno, 06-11-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. GIUSEPPE TOMASSONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cerro al Volturno, 22-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIUSEPPE TOMASSONE

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-10-2012 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Cerro al Volturno, 22-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. GIUSEPPE TOMASSONE

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-10-2012 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Cerro al Volturno, 22-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. GIUSEPPE TOMASSONE